



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
 Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
 e Secondaria di primo grado G. Corsi

Trieste, 7 settembre 2022

OGGETTO: Determina per affidamento diretto del servizio di mediazione linguistica a.s. 2022-2023 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale pari a € 299,00 esente IVA,

CIG ZD637ABF5F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI I.C. DI VIA COMMERCIALE

VISTO	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, <i>Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato</i> »
VISTA	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante « <i>Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> »;
VISTO	il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA	Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture;
VISTA	Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) a.s. 2019/2022 debitamente approvato dagli OO.CC.
VISTO	Il Programma Annuale 2022 approvato in data 18/01/2022 con delibera del CDI n. 22/2022;
VISTA	La L. 241 del 7 agosto 1990, recante « <i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i> »
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante « <i>Codice dei contratti pubblici</i> », come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;;
VISTO	In particolare l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice «[...] <i>la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti</i> »;

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

VISTO	in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <i>«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;</i>
	l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <i>«L'ANAC con proprie linee guida [...] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»;</i>
VISTE	le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti <i>«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»</i> , le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, <i>«[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;</i>
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. A) del D.I. 129/2018, il quale prevede che <i>«Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>

	l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che <i>«Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»</i>
VISTE	le Linee guida ANAC n. 3, recanti <i>«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»</i> , approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che <i>«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa</i>

	<i>inquadrate come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);</i>
RITENUTO	che il Dott. Benes Roberto dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto non sussistono condizioni ostative e soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
CONSIDERATO	Che in relazione all'emergenza per gli alunni provenienti dall'UCRAINA sono necessarie delle immediate risorse di mediazione linguistica, una volta esaurite le risorse già a disposizione della scuola per effetto di precedenti contratti, sia per favorire l'alfabetizzazione nella lingua italiana degli studenti appena arrivati sia ai fini dell'eventuale esame di classe terza per una studentessa, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per l'Integrazione degli studenti stranieri del 2014 e le successive del 2022
CONSIDERATO INOLTRE	Che la Regione FVG in merito ha previsto dei fondi assegnati a questo I.C. di via Commerciale in relazione al Programma immigrazione 2021 - Istanza per allievi ucraini (prot. 0021198/P del 10/05/2022) per complessivi 1680 euro;
CONSIDERATO INOLTRE	<u>la somma residua di € 300,00 dei fondi regionali permette di poter usufruire di ulteriori ore di mediazione per gli studenti Ucraini nella prima settimana di lezione;</u>
CONSIDERATO INOLTRE	<u>la concessione della proroga delle attività e della rendicontazione fissata dalla Regione FVG per l'utilizzo delle somme residue;</u>
SI RITIENE PERTANTO	<u>Necessario rivolgersi, in via eccezionale allo stesso operatore del contratto precedente, il Circolo mediatori culturali linguistici Acli di Udine, che ha finora svolto l'attività di mediazione in modo impeccabile</u>
CONSIDERATO ALTRESI'	<u>il preventivo del Circolo mediatori culturali linguistici Acli di Udine con mail prot. n. 3404 del 5/09/2022;</u>
PRESO ATTO QUINDI	<u>Che come da preventivo passato la spesa complessiva per il servizio in parola è di € 23 per ora di mediazione esente IVA;</u>

TENUTO CONTO	<p>che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; ▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; ▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
TENUTO CONTO	che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice, l'Istituto non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
VISTO	l'art. 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo gara (CIG);
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione
VISTO	il progetto di ampliamento dell'offerta formativa 2021/2024 – inserito nel PTOF – di integrazione scolastica degli alunni stranieri, che prevede, l'attivazione di interventi di mediazione linguistico-culturale a favore degli alunni stranieri e interculturalità, a favore di tutti gli alunni interessati;
CONSIDERATA	la richiesta da parte dei docenti referenti per la funzione strumentale inclusione tendente ad ottenere l'attivazione di tempestivi interventi di mediazione linguistica a favore di alunni stranieri UCRAINI della scuola per favorire l'inserimento scolastico;
IN PREVISIONE	degli interventi di integrazione alunni stranieri nell'arco dell'anno scolastico 2022/2023;
CONSIDERATA	l'esigenza di avviare quanto prima gli interventi di mediazione linguistica a favore degli alunni interessati;
VALUTATO	Positivamente il preventivo presentato dal Circolo mediatori culturali linguistici Acli di Udine, ns. prot. n. 3404 del 5/09/2022;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel dall'assegnazione specifica a rimborso da parte della Regione FVG che in merito ha previsto dei fondi assegnati a questo I.C. di via Commerciale in relazione al Programma immigrazione 2021 - Istanza per allievi ucraini (prot. 0021198/P del 10/05/2022) per complessivi 1680 euro;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di mediazione linguistica (13 ore di mediazione all'operatore Circolo mediatori culturali linguistici Acli di Udine, via Aquileia n. 29 , C.F. 94101100306, per un importo complessivo di € 299,00 onnicomprensivi;
- di autorizzare la spesa complessiva da imputare sul capitolo P2.6 dell'esercizio finanziario 2022;
- di nominare il Dott. Roberto Benes quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica www.icviacommerciale.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Benes Roberto

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES